

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 98-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ENZO MARIO NINO LOMBARDI

per i reati di cui agli articoli 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22; e all'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659
(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 25 febbraio 1993

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 9 febbraio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi per i reati di cui agli articoli 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22; e all'articolo 4, sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti).

In data 25 febbraio 1993, il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 1° marzo 1993 e deferita alla Giunta il 10 marzo 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 e 31 marzo 1993.

Il senatore Lombardi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 24 marzo 1993, nel corso della quale ha altresì presentato ulteriore documentazione.

Contrariamente a quanto assunto nella narrativa e nelle considerazioni della domanda di autorizzazione a procedere, seppure è vero che gli addebiti mossi all'onorevole Ricciuti ed al senatore Lombardi trovino origine oggettiva in fatti svoltisi in unico contesto essendosi trattato di un'unica cena, tuttavia le posizioni ed i comportamenti soggettivi dei due parlamentari non sono conformi ed univoci.

È pacifico e non contestato, infatti, che l'onorevole Ricciuti all'epoca dei fatti era presidente dell'«Associazione Abruzzese» con sede in Roma, ente che opera in campo culturale, e non è, pertanto, da disattendere che la cena sia stata organizzata ad iniziativa di società immobiliari, interessate allo

sviluppo del comprensorio e con il consenso di detto parlamentare, all'epoca candidato alla elezione per la Camera dei Deputati, utilizzando così l'occasione a scopi elettoralistici personali.

Dagli atti del procedimento, però, non emerge minimamente che il senatore Lombardi sia stato compartecipe nell'organizzazione della cena e che ad essa abbia partecipato con la consapevolezza e la volontà di ricevere direttamente od indirettamente un contributo a titolo di concorso nelle spese elettorali.

Al riguardo non è decisiva la circostanza relativa alla compartecipazione alla cena di persone residenti nell'Alta Valle dell'Aterno e cioè in una zona rientrante nel collegio elettorale del senatore Lombardi, così come non ha rilievo probatorio la «vicinanza politica» tra questi e l'onorevole Ricciuti, atteso che, in difetto di prova contraria, è da escludere che la cena sia stata organizzata con la consapevolezza ed il consenso del senatore Lombardi.

L'invito a partecipare ad una cena, peraltro fatto «all'ultimo momento» (circostanza questa, non contestata) e la partecipazione ad essa non comportano di per sé la conoscenza dell'invitato che nel caso *de quo* si fosse trattata di una riunione conviviale organizzata a fine elettoralistico ed a spese di società.

Dagli atti trasmessi dall'Autorità Giudiziarica risulta soltanto la partecipazione alla cena dell'allora candidato Lombardi, ma da tale fatto non deriva *sic et simpliciter* alcuna responsabilità di ordine penale, specialmente se si consideri e si valuti che non sono minimamente smentite le altre numerose convergenti circostanze di fatto addotte: l'invito a partecipare alla cena non fatto personalmente al senatore Lombardi, bensì fatto «all'ultimo momento» alla sua segretaria dalla segretaria dell'onorevole Ricciuti, senza che alcuna delle due segretarie ne specificasse la natura conviviale e la partecipazione ad essa di numerose persone e,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanto meno, la organizzazione e l'offerta di essa ad iniziativa e spese di società; la mancanza di qualsiasi rapporto di conoscenza e di interessi tra Bernardino Marro-naro e Adolfo De Acutis e le società «A.I.A.» e «Immobiliare Andrea» da costoro rappresentate, da una parte, ed il senatore Lombardi dall'altra parte, che dichiara di non avere mai sentito parlare degli uni e delle altre; la partecipazione del senatore Lombardi alla cena da solo e senza alcun

collaboratore e l'arrivo «in loco» dello stesso a riunione iniziata ed in avanzata fase; il mancato apporto di materiale propagandistico da parte del senatore Lombardi.

Per le superiori considerazioni, attesa la palese infondatezza dei fatti contestati che ben possono concretizzare il *fumus persecutionis*, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI, *relatore*